



# Comune di Palmi

Città Metropolitana di Reggio Calabria

## **ORDINANZA DEL SINDACO Nr. 79 del 01/02/2021**

Prot. N 2693 del 01/02/2021

**Oggetto: ORDINANZA CHIUSURA SCUOLA PER L'INFANZIA "SAN LEONARDO" FINO AL 13.02.2021**

### **IL SINDACO**

Premesso che:

l'Organizzazione mondiale della sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

l'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità, necessita dell'adozione di disposizioni atte a contrastare l'emergenza epidemiologica adottando misure di prevenzione e, ove possibile, di contenimento alla diffusione del predetto virus;

il recente decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato su GU n.79 del 25-3-2020, ha stabilito che:

all'art.1 comma 1, che per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus;

all'art.2 comma 1 che le misure suddette sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I decreti di cui al presente comma possono essere altresì adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630;

Vista la Circolare del Ministero della Salute prot.0032850 del 12/10/2020;

Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020;

Vieste le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Calabria;

La mail del Dirigente Scolastico il quale comunica che presso il plesso San Leonardo dell'Istituto Comprensivo Statale "San Francesco" si è riscontrata la positività al covid-19 dell'alunna

**CALABRO' Giulia**, nata a Reggio di Calabria il 04.07.2015 residente a Palmi (RC) C.da San Filippo nr.18, già sottoposta ad isolamento assieme al nucleo familiare con apposta Ordinanza sindacale, allegando l'elenco degli alunni e del personale docente e ATA che ha avuto contatti nelle ultime 48 ore con la bambina;

Ritenuto di dover immediatamente intervenire con un provvedimento contingibile ed urgente che disponga una sospensione delle attività scolastiche nelle scuole di competenza comunale per procedere ad una sanificazione e alla sottoposizione dei contatti stretti alla misura della quarantena cautelativa;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Visto l'art.50 del D.Lgs 267/2000 T.U.E.L. che attribuisce al Sindaco le competenze in materia di emissione di ordinanze contingibili ed urgenti in materia igienico - sanitaria;

### ORDINA

L'immediata chiusura, **fino a sabato 13 febbraio 2021**, della Scuola dell'infanzia San Leonardo, ai fini della sanificazione dei locali da eseguirsi secondo il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 recante "*Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia*" paragrafo 2.2.1;

Contestualmente, al sotto indicato **personale docente e scolastico nonché agli alunni della Classe 1<sup>A</sup> del plesso San Leonardo che hanno avuto contatti stretti con l'alunna nelle 48h precedenti la comparsa dei sintomi o l'accertata positività**, segnalati dal Dirigente Scolastico, di permanere in **QUARANTENA DOMICILIARE** con divieto assoluto di contatti sociali e di spostamento **salvo diverse disposizioni del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP attraverso le sue articolazioni territoriali (compreso il Centro Vaccinale di Palmi) - La comparsa di sintomi o l'accertamento dell'eventuale positività successiva comporterà l'automatico isolamento domiciliare:**

DOCENTE	INDIRIZZO	CITTA'	TELEFONO
CONDELLO FABIOLA	VIA V. VENETO ,70	PALMI	3929191222
DE LEONARDIS MARIAROSA	VIA CITTADELLA ,92 - 2 PIANO	PALMI	3331397411
BARONE ELISABETTA	VIA B. BUOZZI ,174	PALMI	3477056577
PALERMO ROSA	VIA BOVI,6	SAN PROCOPIO	3473547133
ROMEO MARIANGELA	VIA PIO XI TRAV PUTORTI',18	REGGIO CALABRIA	3208776337
GIOFFRE' CONCETTA	CORSO ITALIA,20	TAURIANOVA	3482131061

Il Dirigente Scolastico e il Referente Scolastico per il Covid sono pregati di dare comunicazione della presente Ordinanza ai diretti interessati e valutare, ai sensi del Rapporto ISS COVID-19 n.58/2020 recante "*Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia*" paragrafo 2.2.1, di estendere la misura ad eventuali altri contatti stretti non espressamente indicati in ordinanza che dovessero essere individuati successivamente, comunicandolo all'Unità di Crisi e alla Stazione Carabinieri di Palmi.

**Trattandosi di contatti stretti con soggetti positivi al virus SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, gli stessi devono osservare un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso ovvero un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno** (Circolare Ministero della Salute 0032850-12/10/2020-DGPRES-DGPRES-P del 12.10.2020).

La cessazione della misura della quarantena domiciliare in termini e tempi diversi da quelli sopra indicati potrà essere disposta esclusivamente dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASP attraverso le

sue articolazioni territoriali a cui spetta la vigilanza e l'esecuzione di ogni utile accertamento prima del rientro in comunità

### **COMUNICAZIONI COVID-19 ED INFORMAZIONI**

**UNITA' DI CRISI** comunale 0966010083 – [covid19@protezionecivilepalmi.it](mailto:covid19@protezionecivilepalmi.it) ; **Dipartimento di Prevenzione RC** - [medprevreggiocalabria.asprc@certificatamail.it](mailto:medprevreggiocalabria.asprc@certificatamail.it) tel.0965/347811 – 0965/347360 [salaoperativacovid@asprc.it](mailto:salaoperativacovid@asprc.it)

La presente Ordinanza sarà comunicata contestualmente alla Regione Calabria – Dipartimento Tutela della Salute ed alla Prefettura di Reggio Calabria.

La violazione della presente Ordinanza, fatte salve le più gravi ipotesi di reato, comporterà la denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art.260 del Regio Decreto 27 luglio 1934 n.1265 Testo Unico Leggi Sanitarie.

La Polizia Locale e le FF.OO. sono incaricate del controllo circa il rispetto della presente Ordinanza.

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90 si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Prefetto di Reggio Calabria ovvero al T.A.R. della Regione Calabria ovvero, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica.

**Il Sindaco**

**Avv. GIUSEPPE RANUCCIO**